

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 56

Adunanza 17 novembre 2000

**OGGETTO: PROGETTO DI IMPIANTO DI SELEZIONE E DEPOSITO SUL/NEL SUOLO, DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO FORNACE SLET, CHIVASSO.  
PROPONENTE: S.M.C. - SMALTIMENTI CONTROLLATI - TORINO.  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, L.R. N. 40/98.  
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE.**

Protocollo: 1235 - 232023/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

**Premesso che:**

- in data 22 febbraio 2000, la Società S.M.C. S.p.a. - Smaltimenti Controllati - con sede legale in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 19, P. IVA 05142780013, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto per la realizzazione dell'impianto di selezione per rifiuti non pericolosi ed interrimento in discarica di prima categoria, Fornace Slet, Chivasso.
- contestualmente la società ha presentato gli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale costituenti l'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante. (Tale allegato è comprensivo di tutte le successive integrazioni presentate dal proponente nel corso dell'istruttoria);

- in data 22 febbraio 2000, è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "IL GIORNALE del PIEMONTE" , dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. del 1/03/2000;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 - come aggiornata dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 82-29571 (... "Discariche di rifiuti speciali non pericolosi - operazioni di cui all'allegato B, lettere D1) e D5) - del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- il progetto comprende la realizzazione di un impianto di interrimento controllato per rifiuti speciali assimilabili (R.S.A.) con annesso impianto di selezione da realizzare su una superficie di 74.900 m<sup>2</sup> totali in proprietà, in Comune di Chivasso (TO). La volumetria totale richiesta per la discarica è di 665.203 m<sup>3</sup>, con quota massima prevista del rilevato di 222,15 m sul livello del mare. Per le operazioni di selezione si prevede l'utilizzo di un impianto di cernita già esistente (danneggiato da un incendio nel febbraio 1997), previo ripristino ed adeguamento dello stesso, oltre che la realizzazione di alcuni fabbricati di servizio. Presso l'impianto di interrimento controllato verranno smaltite le frazioni residuali dalle operazioni di cernita, condotte sia presso l'impianto di selezione ripristinato, sia da analoghi impianti regolarmente autorizzati. L'area interessata è localizza a sud/est dell'abitato, in prossimità dell'area "ex stabilimento Lancia" e della nuova area industriale prevista a nord dell'autostrada Torino-Milano ed è confinante, a nord ed a sud con le esistenti discariche "Chivasso 1" (utilizzata per R.S.A.U., esaurita e recuperata) e "Chivasso 2" (per R.S.A.U. e R.S.U., in via di esaurimento e recupero), gestite dalla stessa S.M.C;
- per il progetto in oggetto, la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe, e deve quindi essere coordinata, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge regionale con:
  - la procedura di cui agli artt. 27 (approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e 28 (autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero) del D.Lgs. 22/97, relativamente ad entrambi gli impianti sopra citati;
  - la procedura per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 per quanto riguarda la qualità e la quantità delle emissioni in atmosfera dell'impianto di frantumazione e separazione misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con deliberazione G.P. n. 63-65326 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 40/98;
- è stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata la Conferenza dei Servizi cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 09/05/2000, 26/07/2000 e 13/09/2000;
- in data 6 giugno 2000, con nota n. 127246, il Servizio VIA a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 9 maggio 2000, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione e' pervenuta in data 3 luglio 2000;
- nel corso della 2<sup>a</sup> seduta della Conferenza dei Servizi, in data 26/07/2000, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini al fine di presentare ulteriori integrazioni che sono state depositate in data 25 agosto 2000, per cui il termine per la conclusione del

procedimento, a norma dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 40/98, e' il 31 ottobre 2000;

- durante l'istruttoria è pervenuta, in data 11 aprile 2000, una osservazione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98, presentata dal Circolo Legambiente di Chivasso.

#### **Considerato che:**

- sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedi delle conferenze dei servizi e dalle osservazioni pervenute, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino istituito con D.G.R. N. 63-65326/1999 del 14 aprile 1999, ha elaborato la *Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*, trasmessa alla Giunta Provinciale con nota prot. n.223847 del 26/10/2000 ottobre 2000 e allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B");

#### **Considerato inoltre che** dalle conclusioni di tale *Relazione generale* si evince che:

- l'intervento risulta essere complessivamente coerente con la D.G.R. n. 43-23052 del 10.11.1997, che prevede il recupero di almeno il 40% del materiale in entrata agli impianti di selezione e con il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, che prevede un recupero pari al 70% del flusso in entrata nel sistema a "regime" previsto nel 2003, prima del quale va comunque raggiunto quanto prescritto dalla Regione Piemonte.
- l'impianto in progetto si inserisce in un contesto già notevolmente modificato dagli interventi preesistenti ed in via di ulteriore trasformazione ad uso industriale e produttivo, considerato che nelle immediate vicinanze del sito in oggetto, oltre alla presenza delle discariche esistenti, è in via di realizzazione l'area per impianti produttivi del comune di Chivasso (P.I.S.), altre aree produttive di completamento e un'ampia area polifunzionale di espansione.
- il sito individuato, attualmente incolto e soggetto in passato ad attività di cava per argilla, presenta rilevanti limitazioni all'uso agricolo. E' da ritenersi positiva la scelta di sfruttare un sito residuale, posto fra due discariche esistenti, che allo stato attuale non risulta idonea per altri usi. L'impianto di interrimento controllato inoltre, potrà sfruttare la preesistenza di infrastrutture a servizio degli impianti limitrofi e di parte delle strutture dell'esistente impianto di selezione;
- non sono emersi elementi tali per cui l'inserimento di questo nuovo impianto possa in qualche modo aggravare ulteriormente ed in maniera sostanziale, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area, vista anche la tipologia del rifiuto prevista (rifiuti solidi assimilabili agli urbani complessivamente meno impattanti rispetto agli R.S.U. precedentemente collocati negli impianti limitrofi);
- il proseguimento delle attività di discarica nell'area, consente la presenza nel tempo di personale, strumentazione, attrezzature utili a mantenere sotto il massimo controllo nei confronti degli impianti già chiusi o in esaurimento, che richiedono monitoraggi e controlli costanti;

- la posizione del sito prescelto, intercluso fra due discariche esistenti, costituisce un'occasione da sfruttare al fine di ottenere, al termine dell'esercizio della stessa, una ricucitura e recupero complessivo con la realizzazione di una vasta area verde comprendente l'intera "area discarica di località Pozzo", quale intervento di compensazione nei confronti dell'intero territorio;
- dalle valutazioni tecniche specifiche effettuate, il progetto può essere autorizzato ai fini degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, nonché ai fini del DPR 203/88 (per quanto riguarda le emissioni dell'impianto di triturazione), fatte salve le prescrizioni specifiche definite nel presente provvedimento;
- dovrà essere redatto un progetto di recupero ambientale complessivo dell'area denominata "*discariche Pozzi*", concordato con Provincia di Torino, l'ARPA - dipartimento subprovinciale di Grugliasco ed il comune di Chivasso, sentito il comune di Montanaro. Nell'ambito dell'approvazione di tale progetto di recupero, verrà richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99, relativamente ad eventuali lavori di adeguamento dell'esistente canale finalizzato allo scarico delle acque meteoriche nella Gora di Chivasso. Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune di Chivasso ai sensi della legge regionale 23/96;
- al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica allo scarico delle acque nella Gora di Chivasso, in ottemperanza al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, dovrà essere presentata a cura del soggetto proponente, al Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Torino, il progetto dei manufatti corredati dai particolari costruttivi;
- dovrà inoltre essere autorizzato lo spostamento della linea elettrica a media tensione che collega i nuclei abitati di Casa Crova e Bellavista, a cura dell'Ente esercente la linea, secondo le procedure autorizzative (denunce di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775 e L.R. 26 aprile 1984, n. 23) presso il Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Torino;

### **Ritenuto:**

- di poter considerare per i motivi sopra citati il progetto in esame compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni per il monitoraggio e la mitigazione degli impatti, riportate nell'allegato "C";
- di poter conseguentemente approvare il citato progetto ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97, ai sensi del D.P.R. 203/88, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute negli allegati "D", "E", "F";

### **Visti:**

- i verbali della Conferenza dei Servizi;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. del 30 luglio 1997 n. 436-11546;
- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R), approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento del 8 settembre 1998 n. 413-109805, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;

- lo stralcio del P.P.G.R. relativo a "Rifiuti speciali: produzione, trattamento, smaltimento, indirizzi per la gestione" approvato con D.C.P. n. 599-56345 del 13/04/1999;
- il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o da altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
- l'art. 4 del D.P.R. 203/1988 che attribuisce alla Regione la fissazione dei valori di emissione di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei valori di emissione;
- gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative/quantitative delle emissioni inquinanti ed il trasferimento di impianto in altra località;
- l'art. 28, comma 1 lettera F) del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., ai sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio individua fra l'altro i limiti di emissione in atmosfera;
- la L.R. 59/95 con la quale la Regione, all'art. 28, ha delegato alle Provincie la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e che tale delega è tuttora vigente in base all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 22/97;
- il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.;
- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti;
- il D.M. LL.PP. del 11/03/1988 con il quale si definiscono le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 " Disposizione per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa, che si intende interamente richiamata:

- 1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di:
  - impianto di selezione per rifiuti speciali non pericolosi;
  - deposito sul/nel suolo, discarica di I<sup>a</sup> cat. per rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani;di cui all'istanza del 22/02/2000 e successive integrazioni, incluso nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da realizzarsi in località Fornace Slet, nel Comune di Chivasso Chivasso. Presentato dalla Società S.M.C. - Smaltimenti Controllati - Torino con sede legale in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 19.  
Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell'allegato "C", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.:
  - di approvare il progetto di cui all'allegato "A" composto dalla documentazione risultante dall'elenco annesso all'allegato A medesimo richiamato al punto 1);
  - di autorizzare la realizzazione delle opere previste per tale impianto, individuate nel comune di Chivasso, e di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
- 4) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'esercizio di:
  - a) operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da effettuarsi presso il sito in Comune di Chivasso, località Fornace Slet;
  - b) un impianto di deposito sul/nel suolo, discarica di I<sup>a</sup> cat. per una volumetria di 665.203 m<sup>3</sup> ed una quota massima del rilevato di 222,15 m sul livello del mare, da ubicarsi presso il sito di cui al precedente punto 1), per rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani;subordinatamente alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000;
- 5) di subordinare quanto approvato ed autorizzato ai precedenti punti 3 e 4 al rispetto delle prescrizioni riportate degli allegati "D" e "E", facenti parte integrante della presente deliberazione, nonché all'acquisizione di:
  - a) autorizzazione idraulica allo scarico delle acque nella Gora di Chivasso, in ottemperanza al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, dovrà essere presentata a cura del soggetto proponente, al Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Torino, il progetto dei manufatti corredati dai particolari costruttivi;

- b) autorizzazione allo spostamento della linea elettrica a media tensione che collega i nuclei abitati di Casa Crova e Bellavista, a cura dell'Ente esercente la linea, secondo le procedure autorizzative (denunce di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775 e L.R. 26 aprile 1984, n. 23) presso il Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Torino;
- 6) di disporre che entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino gli elaborati richiesti ai punti C.6 (*sistema di monitoraggio delle acque sotterranee e protocollo di monitoraggio e controllo*), C.7 (*piano di emergenza*), C.9 e seguenti (*progetto complessivo di ripristino ambientale*) dell'allegato "C" e che questi vengano approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Provinciale sentiti i soggetti competenti, entro 60 giorni dalla loro presentazione; in ogni caso l'entrata in esercizio degli impianti è subordinata all'approvazione dei predetti elaborati;
- 7) di autorizzare ai sensi del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di selezione asservito all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'**allegato "F"** facente parte integrante della presente deliberazione;
- 8) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonché di metterne una copia a disposizione presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso